

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1877

Tutte queste cose la Camera potrà giudicarle di poi. Io per oggi mi limito a domandare la presa in considerazione di questo progetto, il quale non è poi mica una invenzione mia. Esisteva già nei Codici di procedura civile che dominavano nelle così dette antiche provincie il sistema dell'aggiudicazione dei beni immobili a favore dei creditori, però con altre norme, e senza limitazione di valore. Ne esisteva anche qualche traccia nelle leggi napoletane, nelle leggi della Toscana, nelle leggi parmensi, ed anche nelle leggi che dominavano qui a Roma, come una tradizione venuta dal diritto comune.

In ultima analisi dunque la Camera non farebbe che rivendicare al nostro Codice di procedura civile quello che già gli appartiene.

Io prego dunque l'onorevole guardasigilli, e prego la Camera a volerlo prendere benignamente in considerazione.

PRESIDENTE. Ora mi pare conveniente di accordare la parola all'onorevole Del Giudice per isvolgere la sua interrogazione giorni sono annunciata, poichè il tema ora trattato è quasi identico, od almeno si avvicina assai alla questione di cui credo voglia discorrere l'onorevole Del Giudice.

DEL GIUDICE. Premetto una dichiarazione. Io coltivo gli studi del giure con amore di dilettante. Non ho mai esercitato sotto nessuna forma le giuridiche discipline. Non sono magistrato, non sono avvocato, non sono professore di diritto. Non vorrei quindi che mi si desse del temerario se vengo qui a sollevare una questione di scienza, e di altissima importanza, soprattutto di fronte a colui che per unanime consenso viene riconosciuto intorno a questa materia la più splendida individualità di cui si onori l'Italia.

Dichiaro quindi che mio modesto intento è di farmi in quest'Aula l'eco dei reclami dei cittadini, di richiamarvi su l'attenzione del Governo, e di eccitarlo a provvedervi. Questo e non altro è il mio proponimento.

Il Codice di procedura civile è sempre stato giudicato concordemente come quello tra i nostri Codici che uscì meno perfetto dalle mani dei suoi compilatori.

Il primo che levò la voce per provocare provvedimenti legislativi che riformassero quel Codice fu l'egregio mio amico il deputato Catucci, il quale fin dal 1868, appena qualche anno dopo che il Codice era andato in vigore, proponeva un apposito disegno di legge tendente a riformarne talune parti.

Nel 1869, quando la Camera ebbe la prima volta ad occuparsi dell'unificazione legislativa delle provincie venete e di Mantova, la Commissione che istituì quella proposta di legge, non discusse allora

in tornata pubblica perchè fu chiusa la Sessione, nella sua relazione disse: « il Codice di procedura civile non fu studiato abbastanza, pur troppo nella pratica ha rivelato difetti concordemente notati nel foro e sentiti dai litiganti. »

Nell'aprile del 1870, in occasione della discussione del bilancio di giustizia, il deputato Corapi lamentava altresì gl'inconvenienti gravi rivelati nella pratica dal Codice in questione, ed indicava taluna parte come più urgentemente bisognevole di correzione.

Lo stesso onorevole Mancini, rispondendo a quello che il deputato Corapi aveva osservato, riconosceva che il Codice di procedura civile era quello tra i Codici italiani che lasciava maggiormente a desiderare.

Però egli dichiarava che bisogna aver riguardo nel porre mano a riformare i Codici, ed esprimeva il parere che il Governo, invece di presentare una proposta di riforma generale del Codice di procedura civile, dovesse con una serie di articoli introdurre quelle modificazioni che l'esperienza avesse dimostrate necessarie.

Nell'aprile del 1871, quando la Camera discusse la legge per l'unificazione legislativa nelle provincie venete e di Mantova, io, che aveva l'onore di sedere in questa Camera, credetti di profittare di quella occasione per richiamare l'attenzione del ministro di allora, l'onorevole senatore De Falco, sulla necessità di procedere allo studio delle riforme che la esperienza aveva dimostrato essere necessario venissero introdotte nel Codice di procedura civile.

L'onorevole De Falco infatti riconobbe che in quel Codice vi erano alcune parti meritevoli di emendamento e di correzione. Dichiarava però che il periodo di esperimento non gli sembrava ancora sufficiente per giudicare un Codice: a suo tempo il Governo non avrebbe mancato di provocare dal Parlamento gli opportuni provvedimenti legislativi. Posteriormente l'egregio mio amico il deputato Della Rocca, ed in ultimo nella precedente Legislatura l'onorevole Morrone sono tornati sull'argomento invocando riforme nel Codice di procedura civile.

A tanta concordia di critica contro questo malaugurato Codice vediamo se concorre pari uniformità di parere nei reclamanti nello indicare le parti difettose, epperò da correggere.

Tutti gli autorevoli e competentissimi giudici della materia, ai quali ho dianzi accennato, come chiunque si è occupato di questo argomento, su due punti specialmente hanno fermato la loro attenzione, il procedimento sommario, l'esecuzione forzata immobiliare. Chi l'uno, chi l'altro, più gene-